

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 17^ate SITZUNG

17 - 5 - 1957

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 13: Modifica della denominazione del Comune di « Ronchi » in quella di « Ronchi Valsugana »	pag. 4	Gesetzentwurf Nr. 13: Umbenennung der Gemeinde « Ronchi » in « Ronchi Valsugana »	Seite 4
Disegno di legge n. 130/II: Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali (rinviato dal Governo in data 23.8.1956)	pag. 4	Gesetzentwurf Nr. 130/II: Bestimmungen über die Volksbefragung zur Abschaffung von Regional- und Landesgesetzen (von der Regierung am 23.8.1956 rückverwiesen)	Seite 4
Disegno di legge n. 22: Incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14	pag. 9	Gesetzentwurf Nr. 22: Erhöhung des im Regionalgesetz vom 30.6.1954, Nr. 14 vorgesehenen Betrages	Seite 9
Proposta di legge n. 15: Modifica dell'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	pag. 9	Gesetzesvorschlag Nr. 15: Abänderung des Art. 68 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Tiroler Etschland	Seite 9



Presidente: dott. Remo Albertini.

Vice Presidente: dott. Silvius Magnago.

Trento, 17 maggio 1957

Ore 9.45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*Fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 16.5.1957.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*Legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? La parola al cons. Dalla Rosa.

DALLA ROSA (D.C.): Signor Presidente, in apertura del verbale si dice della mia assenza alla seduta di ieri. Infatti ieri nel pomeriggio ero assente, perchè impegnato presso la Centrale ortofrutticola. Però desidererei che nel verbale fosse rilevato che la mattina ero presente e che la mia assenza si limita alla sola parte del pomeriggio. Questo tengo a precisare, non per vantare diritti sul gettone di presenza, perchè non è questo il motivo del mio intervento, ma solo perchè avrei piacere che il verbale portasse che la mattina ero presente.

PRESIDENTE: Giustissimo, ci sono anche altri che sono stati assenti solo il pomeriggio, parecchi penso. Dalla Rosa è mancato solo il pomeriggio; Berlanda, Odorizzi, Dietl, Paris tutto il giorno, Kapfinger, Magnago e Mitolo anche, Molignoni è venuto la mattina ed è mancato il pomeriggio, Panizza lo stesso; Plaikner, Schatz e Pupp tutto il giorno. Ora qui non è stata mai risolta la questione; avevo parlato con il Presidente Magnago e la decisione era rimessa di volta in volta. Comunico che gli assenti si devono giustificare alla Presidenza in base al regolamento, prima della seduta. Quindi pregherei i Consiglieri che si assentano nel pomeriggio per impegni, a termini del regolamento, di dirlo alla Presidenza; per un impegno possono essere scusati e messi presenti nel verbale, il quale

conterrà la comunicazione che il tale e il tale hanno notificato alla Presidenza che mancano dalla seduta del pomeriggio. Poi chi mancava mezza giornata non aveva diritto all'indennità di un giorno. Questo è diverso. Però penso che sarebbe giusto invece compensare con metà dell'indennità, ma la legge non lo prevede. Ad ogni modo facciamo apparire nel verbale che Dalla Rosa, Molignoni e Panizza sono stati assenti nel pomeriggio e presenti la mattina.

KESSLER (D.C.): Chiedo la rettifica del verbale là dove dice che i cons. Cecon e Kessler hanno chiesto il rinvio del progetto Gardella alla Commissione. La realtà è che sono stato io il primo a chiedere il rinvio e poi si è associato Cecon. Quindi, tanto più che un organo di stampa ha detto proprio il contrario stamane, ho piacere che venga fatta la rettifica.

PRESIDENTE: Giustissimo, va bene. Altre osservazioni al verbale non ve ne sono, quindi procediamo. Dobbiamo risolvere l'introduzione all'ordine del giorno della legge n. 14, una nuova legge, perchè per quella che era all'ordine del giorno, è sospesa la discussione. Dalla Commissione è stato presentato un disegno di legge. Veramente direi che questo disegno di legge venga diviso a metà; non è possibile risolvere il quesito con un unico disegno di legge, bisogna proprio che venga presentato, e le commissioni hanno esaminato, le due commissioni, il disegno di legge sostanzialmente. All'art. 1 del disegno di legge, che è l'art. 1 del vecchio disegno di legge modificato, all'art. 2 dice che con separato provvedimento saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio. Chiedo che il Consiglio voti adesso l'inserimento di questo disegno di legge, perchè ogni disegno di legge deve essere votato separatamente, con una votazione qualificata del Consiglio. L'art. 65 del Regolamento dice: « Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti nell'ordine del giorno », che ho già illustrato quindi praticamente. Distribuiamo le schede e voteremo quindi con i 3/4 dei presenti. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 30, 28 sì, 2 no. La legge n. 22 è posta quindi all'ordine del giorno.

Vi sono altri disegni di legge che potrebbero essere inseriti all'ordine del giorno; se il Consiglio è d'accordo. Si tratta della modifica all'art. 68 dello

Statuto, poi la proposta di legge di modifica della legge sulla montagna, poi il progetto sui rifugi alpini. Nel pomeriggio la Commissione finanze si riunisce per il parere sulla legge per il personale, che nella prossima tornata del Consiglio si potrebbe mettere all'ordine del giorno. Adesso propongo di far votare dal Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno della « Modifica dell'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ». Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: Votanti 30, 27 sì, 2 no, 1 scheda bianca.

La legge è inserita all'ordine del giorno.

Propongo al Consiglio l'inserimento della legge n. 19: « Modificazioni della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, contenente provvedimenti in favore dei territori montani ». Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: Votanti 32, 28 sì, 4 no. La legge è inserita all'ordine del giorno.

Propongo al Consiglio l'inserimento della legge n. 20: « Norme sulla disciplina dei rifugi alpini ». Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 32 Consiglieri votanti, 30 sì, 2 no. La legge è inserita all'ordine del giorno.

Riprendiamo l'ordine del giorno: Punto 19 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 13: « Modifica della denominazione del comune di « Ronchi » in quella di " Ronchi Valsugana " ».

Lettura della relazione della Giunta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (Legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa affari generali.

DALSASS (S.V.P.): Tenuto conto delle omonimie esistenti fra Ronchi e molti altri paesi che portano la stessa denominazione, la Commissione ha dato parere favorevole all'unanimità; proponendo al Consiglio di approvare questa legge che è necessaria per evitare molti inconvenienti che si verificano nel recapito, ed anche molte volte nel mancato recapito, della posta.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Se nessuno chiede la parola, metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Articolo unico

« La denominazione del Comune di " Ronchi " in provincia di Trento è modificata in quella di " Ronchi Valsugana " ».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'articolo unico: unanimità.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione).

Esito della votazione: 33 votanti, 32 sì, 1 no.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il punto 20:

« Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale ». Poichè manca l'Assessore competente, proporrei al Consiglio di passare al successivo punto all'ordine del giorno. Non c'è nessuna eccezione al riguardo.

Allora passiamo al punto 21 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 130/II: « Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali » (rinviato dal Governo in data 23 agosto '56).

Il disegno di legge quindi dovrebbe ottenere, per essere restituito al Governo, la votazione prevista dall'art. 49 dello Statuto, a meno che non abbia alcun'altra modifica nel corso della discussione e della votazione. La parola al relatore. D'altro canto il disegno di legge era di iniziativa consiliare del cons. Scotoni. Comunque penso che tutti i Consiglieri abbiano letto i motivi del rinvio del Governo sul disegno di legge. La relazione della Giunta e quindi la parola al Presidente della Commissione.

DALSASS (S.V.P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Passiamo alla votazione degli articoli.

CAPO I

Referendum per l'abrogazione di leggi regionali.

SEZIONE I.

Richiesta di referendum

Art. 1

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali valide per le elezioni del Consiglio Regionale del Trentino - Alto Adige può farsi promotore, ai sensi

dell'art. 53 della Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 5, di un referendum popolare abrogativo di leggi regionali o di singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. Egualmente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per leggi regionali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Perchè una richiesta di referendum sia accolta deve essere convalidata dalle firme di almeno 8 mila elettori.

Perchè una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Province sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata.

E' posto ai voti l'art. 1: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 2

Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo primo dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria.

E' posto ai voti l'art. 2: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 3

Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle Valli Badia e Gardena e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione interessino particolarmente la minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1.500.

E' posto ai voti l'art. 3: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 4

L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne

notizia alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di Appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

E' posto ai voti l'art. 4: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 5

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 4.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali, dei comuni medesimi, relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune.

E' posto ai voti l'art. 5: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 6

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

E' posto ai voti l'art. 6: 32 favorevoli, 1 contrario.

Art. 7

Il Presidente della Corte di Appello di Trento, entro due giorni dalla presentazione di una richiesta di referendum, designa una Sezione della Corte che assume le funzioni di « Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino - Alto Adige ».

Non appena costituito l'Ufficio Centrale esamina la richiesta di referendum e dove la ritenga inammissibile, perchè la proposta si mostri contrastante con norme della Costituzione o dello Statuto regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza inammissibile la richiesta.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

I presentatori di una richiesta di referendum, qualora prima della scadenza prevista dall'art. 6 risulti essere stato depositato un numero di firme pari o superiore a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio Centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto all'art. 6. L'Ufficio provvede con propria ordinanza.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Trascorso il termine previsto dall'art. 6 o deliberata la chiusura della raccolta ai sensi dell'articolo precedente, l'Ufficio Centrale procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme.

Della operazione è redatto verbale.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 5, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati fuori termine.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di raccolta delle firme.

Qualora non risulti essere stato presentato il numero di firme richieste, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che sarà affissa nell'Albo della Corte di Appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La richiesta depositata perde efficacia.

La procedura di richiesta di quel referendum non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'art. 4.

Qualora invece venga raggiunto il numero di firme richieste, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale e al Commissario del Governo.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

I referendum abrogativi, se richiesti, si svolgeranno due volte all'anno e precisamente nei periodi intercorrenti tra i giorni 21 marzo e 20 luglio compresi e i giorni 21 settembre e 20 dicembre compresi.

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'art. 9.

La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Trento e con il Commissario del Governo, in un giorno compreso fra il trentesimo e il quarantacinquesimo successivo alla data del decreto di indizione. All'uopo si computeranno soltanto i giorni cadenti nei due periodi previsti dall'art. 10.

Qualora siano stati richiesti più referendum per la abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del referendum può essere ritardata fino a trenta giorni oltre il termine previsto dal precedente comma.

Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

SEZIONE II.

Svolgimento del referendum

Art. 12

Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il re-

ferendum, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la Provincia, il Comune, la Sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13

In ciascuna Sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta Regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte in nero le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposte al referendum. Le schede devono essere di colore diverso. L'elettore entra in cabina per ognuna delle schede che riceve successivamente e solo quando abbia riconsegnata la precedente.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

I verbali previsti dal secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 20.8.1952, n. 24, sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento.

L'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la Cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, e al Commissario del Governo.

E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17

Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di Appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18

Il Presidente della Giunta Regionale, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 16, provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i risultati del referendum e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli alla abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto.

E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 19

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bolettino Ufficiale.

E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario alla abrogazione, non può proporsi richie-

sta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle singole disposizioni, prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio Regionale, e, in ogni caso, non prima di due anni.

E' posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Art. 21

Le operazioni di referendum sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'art. 4 e la data di effettuazione del referendum, la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, vengono abrogate.

La sospensione è disposta con ordinanza dall'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino - Alto Adige.

E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

CAPO II.

Referendum per l'abrogazione di leggi provinciali.

Art. 22

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituito il Tribunale di Trento per la Provincia di Trento e quello di Bolzano per la Provincia di Bolzano, alla Corte di Appello di Trento ed essendo sufficiente per la richiesta di referendum nella Provincia di Trento il numero di 5.000 firme e nella Provincia di Bolzano il numero di 4.000 firme.

Per le valli ladine, per leggi o disposizioni in esse contenute che interessano particolarmente il gruppo linguistico ladino, il numero delle firme necessarie è di 1.500.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali partecipano gli elettori dei Comuni della Provincia iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio Regionale.

E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 23

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, sono a carico della Regione. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presen-

te legge. Le spese per i referendum provinciali sono a carico della rispettiva Provincia.

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24

Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al Titolo VII della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

TABELLA A

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE

REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI
REGIONALI E PROVINCIALI

(data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore (timbro)

N.B. - Le schede che vengono usate per abrogazioni di leggi regionali o di leggi provinciali della Provincia di Bolzano porteranno anche la dicitura e il timbro in lingua tedesca.

TABELLA B

Abrogazione	Legge 19.....	Non abrogazione
	n.	

N.B. - Nelle schede da distribuire ai votanti la parola « Abrogazione » posta a sinistra, deve essere stampata in color rosso.

Si deve procedere alla votazione qualificata perchè il disegno di legge è stato riapprovato per i singoli articoli nella stesura precedente, quindi in

base all'art. 49 occorre la maggioranza qualificata. Vorrei fare prima il conto del numero dei presenti, si vota solo quando si è chiamati perchè può succedere confusione fra il numero dei presenti e il numero dei votanti. Passiamo alla votazione. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 36 votanti - 32 favorevoli, 2 contrari, 2 schede bianche. La legge è riapprovata a termini dell'art. 49 dello Statuto.

Procediamo quindi alla trattazione del disegno di legge n. 22: « *Incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14* ». La parola al relatore della Commissione legislativa all'industria, commercio, turismo e trasporti.

ANDREOLLI (D.C.): (*Legge la relazione*).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa delle finanze.

SEGNANA (D.C.): (*Legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

E' autorizzata la spesa di Lire 200 milioni per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, concernente agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte per Lire 50 milioni mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per i rimanenti 150 milioni di lire mediante stanziamenti di Lire 75 milioni ciascuno a carico degli esercizi finanziari 1958 e 1959.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione:*

Cap. n. 51 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 50.000.000

b) *in aumento:*

Cap. n. 137 bis - (di nuova istituzione) Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi

L. 50.000.000

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Dobbiamo passare alla votazione della legge. Ora la votazione, essendo un disegno di legge così presentato, si fa in base all'art. 73, cioè con votazione divisa per Consigli Provinciali. Quindi distribuite le schede: prima voteranno i Consiglieri appartenenti alla Provincia di Bolzano e poi quelli di Trento.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Bolzano - 16 votanti: 16 sì.

Consiglieri della Provincia di Trento - 17 votanti: 17 sì.

La legge è approvata all'unanimità.

Il Consiglio passa ora alla trattazione della proposta di legge n. 15: « *Modifica dell'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige* ». La parola al relatore.

DALVIT (Assessore finanze e cooperazione - D.C.): (*Legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa affari generali.

DALSASS (S.V.P.): La Commissione affari generali, esaminando il progetto di legge relativamente alla modifica dell'art. 88 dello Statuto speciale, ha ritenuto che questo progetto sia assolutamente necessario, in quanto si eliminerebbero tutte le incertezze nell'accertamento delle quote di imposte che spettano effettivamente, in base a tale articolo, alle due Province di Trento e di Bolzano. In considerazione anche che una norma del genere è già stata approvata per quanto riguarda la Regione Sarda e la Valle d'Aosta, la Commissione legislativa non ha ritenuto di portare alcuna modifica al disegno di legge proposto, approvandolo all'unanimità e raccomandandolo al Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): La titubanza del Presidente della Giunta nel dire qualche cosa è l'oggetto di quello che sto per dire. Che cosa è questo? E' una

vera e propria proposta di legge o è, come abbiamo fatto in occasione della proposta di modifica dell'art. 10, nel luglio o agosto dell'anno scorso, un canovaccio che noi affidiamo al Presidente della Giunta Regionale perchè cerchi su di esso di trovare un accordo con il Governo? L'articolo 89 è quello che ci consente di seguire una procedura abbreviata, onde evitare la modifica dello Statuto secondo le norme che disciplinano la modifica della Costituzione, ed attuarla invece con una legge ordinaria e stabilisce che questa procedura possa essere seguita *su concorde richiesta del Governo e della Regione*. Che cosa vuole dire questo? Che occorre un disegno di legge presentato dal Governo al quale sia allegato un voto anche del Consiglio Regionale, o che possano anche essere presentati due singoli provvedimenti, purchè di identico contenuto, uno dalla Regione e l'altro dal Governo? Credo che sia l'una che l'altra strada in teoria possano essere seguite. Però sarebbe bene chiarire prima fra noi e sapere, una volta approvato questo provvedimento, che cosa si fa. Viene trasmesso al Governo con una lettera del Presidente del Consiglio, nella quale si dice che il Consiglio Regionale in data tale ha approvato questo, lasciando poi che le cose eventualmente vadano avanti per conto loro? O si fa come si faceva per l'art. 10 e si dà mandato al Presidente della Giunta di avviare trattative con il Governo per addivenire, da parte del Governo stesso, alla presentazione di un disegno di legge? Ed in questo caso, come nel primo, sarebbe bene, penso, come è stato fatto allora, non vincolare rigidamente alla formulazione il nostro voto. Sono già state fatte due leggi analoghe: una per la Sardegna ed una per la Valle d'Aosta, che sono relativamente recenti, e potrebbe avvenire che in qualche particolare, specialmente di ordine tecnico, l'esperienza suggerisca qualche modifica. La mia opinione sarebbe di dare un'approvazione di massima, lasciando a chi dovrà trattare e concordare con lo Stato la possibilità di introdurre ed accettare eventuali modifiche formali che non incidano nella sostanza.

Credo quindi che sarebbe una cosa utile se invece di mettere un articolo unico o proposta di legge ecc., si facesse un dispositivo tipo-delibera in cui si dicesse pressappoco questo: il Consiglio Regionale dà mandato al Presidente della Giunta Regionale di intraprendere tutti quei passi nei confronti dell'autorità governativa, onde addivenire, ai sensi dell'art. 89, alla unanime presentazione da parte del Governo e della Regione di un progetto di legge che sostanzialmente ricalchi quanto appresso indicato.

ANDREOLLI (D.C.): In sede di Commissione

affari generali sostanzialmente tutti i Commissari si sono trovati d'accordo su questa proposta di legge. C'è stata una discussione in merito al secondo comma dove si legge: « nel limite di 9/10 », e questa discussione ha determinato un parere: parere di dare eventualmente un suggerimento alla Giunta per vedere se non ritenesse più opportuno cambiare la dizione così: « nella misura di cui al primo comma dell'art. 68 », e ne spiego la ragione. In sede di discussione parlamentare i 9/10 potranno dare a qualcuno l'impressione che la nostra Regione abbia delle forti percentuali su quelle che sono determinate imposte. Eludendo il limite di 9/10, cioè la cifra, la cosa può essere da taluni anche non presa in considerazione valutativa. Questo è nato anche per il fatto che le altre Regioni che hanno fatto proposta analoga a quella che facciamo noi, si sono comportate press'a poco nella maniera che io sto per suggerire a nome dei Commissari che hanno fatto parte della Commissione affari generali. E' una pura ragione di opportunità suggerire alla Giunta questa o quell'altra formulazione che meglio si adatti al caso. La formulazione che la Commissione si era proposta era questa: sostituire le parole « limite dei 9/10 » con « nella misura di cui al primo comma dell'art. 68 », però la Giunta la può variare come meglio crede, pur di arrivare allo scopo che ci siamo prefissi.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Condivido quanto è stato detto precedentemente da Scotoni, che non si tratta di una legge, si tratta di una proposta che poi successivamente deve essere soggetta ad un accordo preventivo con la proposta governativa, che successivamente passerà alle Camere ecc. Mi permetto di prospettare una diversa via da seguire, e la sottopongo al vaglio del Consiglio perchè decida per il meglio. Sono un tutore sempre preoccupato di quella che è la competenza del legislativo nei confronti dell'esecutivo, e qui non faccio una questione di lana caprina, ma, secondo il mio avviso, preferirei che questa proposta fosse seguita dalla Presidenza del Consiglio in quella che sarà la successiva fase di accordo non tanto in sede governativa, quanto in sede parlamentare, presso le Presidenze delle due Camere, che alla fine dei conti saranno quelle che poi presenteranno il vero e proprio progetto di legge. Non so se mi sono spiegato. Il progetto va alle Camere, e perciò vorrei vedere una continuità del legislativo fino a quando il progetto di legge non avrà la sua approvazione e conferma definitiva. E' un problema che prospetto e che gradirei fosse, se non discusso, almeno preso in esame.

PRESIDENTE: Penso, per quanto riguarda la procedura, che ci troviamo di fronte ad una inizia-

tiva legislativa eccezionale della Regione, la quale per avere efficacia deve essere una intesa con il Governo. Il Governo ha sempre iniziativa legislativa presso le Camere: in questo caso l'ha insieme con noi. La Giunta Regionale ha ritenuto utile che fosse il Consiglio Regionale investito della questione. E' il Consiglio Regionale che approvando un disegno di legge prende una iniziativa legislativa simile a quella dell'art. 29; e per quanto diversa la cosa nel contenuto è la stessa. Questa è una proposta di legge, non è una legge, non votiamo una legge, votiamo veramente una proposta di legge, di cui il Consiglio Regionale diventa il proponente. La proposta di legge dovrà essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè questo la vota come una proposta, per cui si presenterà alla Camera questa proposta che ha le due deliberazioni: quella del Consiglio Regionale e quella del Consiglio dei Ministri. Essendoci le due volontà, quella della Regione e quella del Governo, la proposta verrà inoltrata al Presidente della Camera ed inizierà l'iter legislativo. Il dubbio da porsi è se la delibera di proposta è fatta dal Consiglio Regionale o dalla Giunta. Penso che se la Giunta ha trasmesso questo disegno di legge a noi, abbia interpretato che l'organo idoneo sia il Consiglio Regionale, per cui questo articolo 1 viene sottoposto a delibera del Consiglio Regionale. Ciò non comporta che la proposta diventi legge, ma rimane proposta che va inoltrata al Governo per ottenere il suo assenso, e il Governo dovrà rideliberarla in sede propria facendo propria la nostra proposta. Così diventa proposta dei due enti: della Regione e dello Stato.

KESSLER (D.C.): Traendo le conclusioni da quello che diceva il Presidente, mi pare che siccome è il Presidente della Giunta che può partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, sarebbe da affidare a lui l'incarico di portare il voto del Consiglio Regionale in sede di Consiglio dei Ministri, perchè quello adotti un'analoga delibera per presentare un progetto di legge alle Camere.

Quindi, da questo punto di vista e non per altro, mi pare che la competenza sarebbe del Presidente della Giunta, in quanto è una delibera che deve prendere il Consiglio dei Ministri.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che bisogna tenere distinte le due cose. Una è la possibilità di presentare, come faceva rilevare il Presidente del Consiglio, una proposta di legge. Questa l'abbiamo a parte la possibile fortuna o meno che possa incontrare in sede parlamentare, ma la abbiamo per qualsiasi parte dello Statuto e per qualsiasi legge. Vi è poi un particolare sulla procedura per modifi-

care lo Statuto: se una proposta della Regione incontra l'assenso del Governo, basta la maggioranza semplice; se non incontra l'approvazione del Governo, occorre la maggioranza dei due terzi per modificarlo. Allora se la vediamo sotto questo profilo mi pare che la procedura più regolare dovrebbe essere questa: noi si fa la delibera per proporre l'iniziativa legislativa alle Camere, e in sede di trattativa con il Governo il Presidente della Giunta Regionale cerca di ottenere il consenso del Governo, che lo comunica alle Presidenze delle Camere e assente alla proposta della Regione e quindi vi è l'unanime parere e proponimento da parte di entrambi. Qualsiasi proposta di legge che vada alla Camera va presentata al Presidente del Senato se al Senato, al Presidente della Camera se alla Camera dei Deputati, quindi da qui dovrebbe partire ed andare alla Camera o al Senato, o ad entrambi, come si ritiene, salvo nel frattempo svolgere un'azione per ottenere che venga affiancata da una analoga proposta da parte del Governo. Non è questo il caso; ma siccome cerchiamo di risolvere caso per caso, tenendo conto delle situazioni particolari, non si risolvono poi i problemi di principio che affiorano, vedi caso art. 73. Se per ipotesi il Governo — ipotesi non del tutto avventata perchè, dato che il Governo che ha ecceduto a questo esame non c'è più e nessuno può ipotecare la volontà del Governo che verrà formato — dicesse: « non sono d'accordo », che cosa succederebbe? Muore la nostra proposta? No, va lo stesso alla Camera, solo che manca di quel requisito che concedeva e consentiva la votazione semplice, ed allora probabilmente morirà lì, se manca questo requisito, perchè sarà difficile trovare i due terzi. Ma non è detto che debba morire. Quindi, siccome tutte le proposte di legge devono essere presentata alla Presidenza delle Assemblee legislative, proporrei che venisse inviata alla Presidenza del Senato o della Camera e che contemporaneamente sia investito il Presidente della Giunta Regionale del compito di trattare con le autorità governative per ottenere che queste acconsentano alla procedura particolare prevista dall'art. 89.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Mi pare che la parola « concorde richiesta » sia da intendere nel senso che la proposta deve partire insieme...

SCOTONI (P.C.I.): Non è contemporanea!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): ...è concorde, c'è un concerto. Bisogna andare con la proposta al Governo, il Governo la fa propria, diventa la medesima proposta e poi viene data alle Camere. Altrimenti non ha senso. L'art. 29 dice:

« I voti e i progetti — gli uni e gli altri — sono inviati dal Presidente della Giunta Regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo ». Anche nella presentazione di proposte, di leggi voto, è il Presidente della Giunta Regionale che le porta al Governo, non alle Camere. Mi pare che anche qui la procedura sia quella; questo è all'art. 29 e anche all'art. 89. E poi il Governo, se è d'accordo, le manda alle Camere. Altrimenti non ha nessun valore.

PRESIDENTE: Guardate che il caso che faceva Scotoni, cioè che vi è sempre la possibilità della revisione secondo la procedura della revisione costituzionale, è un'altra questione. D'accordo che il Consiglio Regionale potrebbe fare una proposta di legge voto per modificare un articolo dello Statuto e qui dovrebbe deliberarlo e mandarlo al Governo perchè il Governo lo trasmetta alle Camere, e quello segue il suo corso. Qui siamo di fronte ad un'iniziativa legislativa che deve partire dall'ente Regione e dallo Stato, consensualmente. Quindi è come se fosse un disegno di legge firmato da due deputati. In questo caso sono due enti che firmano il disegno di legge, due organismi diversi. Perchè l'iniziativa legislativa non è detto da chi debba partire: può partire da noi o dal Governo, ma in questo caso deve ottenere il nostro assenso; se parte da noi dobbiamo ottenere l'assenso del Governo. Dico che la proposta di legge rimane come proposta da inoltrare al Governo, perchè il Governo la trasmetta come propria, assieme a noi. Rimane cioè un *atto plurimo*, di concerto fra noi e lo Stato, quindi una proposta. Noi di solito non abbiamo il caso di una proposta di legge che rimane proposta di legge o una deliberazione come tale, però abbiamo fatto ancora delle deliberazioni con contenuto non legislativo ma amministrativo. Basta che noi esprimiamo la volontà del Consiglio per aderire alla proposta di legge, quella mi pare la sostanza; di modo che il Presidente della Giunta Regionale, che rappresenta la Regione, abbia questa proposta e possa dire che ha l'assenso e della Giunta Regionale e per abbondanza anche del Consiglio Regionale. Penso che si potrebbe discutere circa la competenza di fare una proposta; comunque, essendo che l'art. 29 richiama la proposta del Consiglio Regionale, si vede che interpretando l'uno e l'altro articolo si è pensato che la competenza rimanga del Consiglio. Quindi fra Giunta e Consiglio non c'è nessuna discussione, perchè l'hanno trasmesso al Consiglio, quindi riterrei di seguire la solita procedura: trasmettere il disegno di legge attraverso il Presidente della Giunta Regionale al Governo stesso, il Consiglio dei Ministri lo metterà all'or-

dine del giorno, il Presidente della Giunta parteciperà di diritto, faranno la loro deliberazione, dopo di che sarà mandato alla Camera. Se succedranno contrasti nella procedura vedremo di eliminarli.

NARDIN (P.C.I.): Soltanto per dire questo: il Presidente della Giunta Regionale trasmetta subito questa proposta del Consiglio al Consiglio dei Ministri, perchè altrimenti avviene quello che è avvenuto per l'art. 10. Per la modifica dell'art. 10 il Consiglio ha votato una delibera che il Presidente della Giunta Regionale deve ancora inviare dall'anno scorso, per cui non credo che il Consiglio Regionale debba consentire questa ampia, amplissima discrezione all'avv. Odorizzi. Ciò che si delibera oggi il Presidente della Giunta Regionale è obbligato a trasmetterlo subito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non faccia quello che ha fatto per quanto riguarda l'art. 10, perchè nessuno glielo ha mai consentito!

PRESIDENTE: Quella era un'altra questione, ma questo sarà trasmesso dal sottoscritto perchè è una proposta di legge.

NARDIN (P.C.I.): C'è più sicurezza!

PRESIDENTE: Il dr. Turrini ha la parola.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Per quanto riguarda l'appunto che il cons. Nardin ha fatto al Presidente della Giunta Regionale, in modo particolare alla persona dell'avv. Odorizzi.

NARDIN (P.C.I.): C'è un solo Presidente! Quale persona?

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Credo sia opportuno che risponda lui direttamente se sia o meno vero che questa delibera non è stata inviata; lo dirà lui, io non lo so. Ad ogni modo dico che è superflua la sua insistenza di far obbligo al Presidente della Giunta Regionale di fare il suo dovere, perchè l'avv. Odorizzi il suo dovere lo ha sempre fatto.

NARDIN (P.C.I.): Questi sono luoghi comuni! Lei mi deve dimostrare che è stata mandata la delibera del Consiglio Regionale relativa all'art. 10! Il resto è luogo comune! Dal momento che lei ha detto che parlerà Odorizzi, lasci parlare l'avv. Odorizzi, che non ha bisogno della sua difesa!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Lei ha avuto il diritto di parlare, ho il diritto di parlare anch'io!

NARDIN (P.C.I.): Sì, anch'io ho il diritto di dire il fatto mio, tanto più che sono ossequiente alle delibere del Consiglio!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Senta, conceda a me quello che io concedo a lei, cioè di poter parlare!

NARDIN (P.C.I.): Però non mi concede di criticare l'operato di Odorizzi!?

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Critichi finchè vuole!

KESSLER (D.C.): Lo ha già fatto!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Lo ha già fatto, critichi finchè vuole. Ad ogni modo dico che questa proposta di legge è stata presentata dall'avv. Odorizzi al Consiglio Regionale, quindi è naturale che era nella intenzione di Odorizzi non di fermare la proposta ma di mandarla avanti, perchè altrimenti non la presentava al Consiglio Regionale.

NARDIN (P.C.I.): Anche l'altra...

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ma attendeva che la presentasse qualche altro Consigliere, magari Nardin!...

NARDIN (P.C.I.): Anche l'altra l'aveva portata l'avv. Odorizzi!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Lei abbia la bontà di lasciarmi finire. (Rivolto al Presidente): Continua a interrompermi!

NARDIN (P.C.I.): Ma può finire lo stesso...

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Continua a interrompermi! Io credo che la procedura detta prima sia quella giusta: questa proposta di legge verrà trasmessa dal Presidente della Giunta Regionale al Governo, trattata con il Governo nella seduta che ci sarà, e poi trasmessa — speriamo che sia d'accordo; del resto è detto anche nella relazione — alle Camere.

KESSLER (D.C.): Ritorno brevissimamente sul discorso di prima. Mi pare opportuno seguire questa seconda procedura: mandar la proposta direttamente al Consiglio dei Ministri, proprio per le considerazioni che aveva fatto lei, Scotoni, cioè per dare modo al Presidente della Giunta di concordare con il Governo, anche eventualmente modifican-

do leggermente qualche atteggiamento. Questo per dare maggiori possibilità alla proposta di andare avanti. Il Presidente Odorizzi la esporrà al Consiglio dei Ministri, la tratterà con il Governo e quindi in quella sede potrà modificare anche qualche punto e così passarla alle Camere con maggiore probabilità di fortuna.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mettiamogli al fianco uno che lo guidi!

PRESIDENTE: Questa non è una deliberazione come quella dell'art. 10, la quale autorizzava il Presidente della Giunta ecc.; è una proposta del Consiglio Regionale e quindi sarà trasmessa da chi rappresenta il Consiglio Regionale perchè le proposte che vengono qui sono trasmesse dal Presidente del Consiglio Regionale.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Era questo che chiedo!

PRESIDENTE: Si vede che la Giunta ha ritenuto utile seguire questa procedura. Poi il Governo evidentemente la farà propria e il Presidente della Giunta Regionale, che sarà presente al Consiglio dei Ministri, potrà sollecitarla e seguirla come una iniziativa.

Quindi dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Articolo unico

All'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, vengono aggiunti i quattro seguenti comma:

« Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede fuori del territorio delle Province di Trento e di Bolzano, ma che nelle stesse hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a dette quote spetta alla Provincia di Trento ed a quella di Bolzano rispettivamente, nel limite dei 9/10, ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.

La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede nel territorio delle Province di Trento e di Bolzano e stabilimenti o impianti fuori del territorio delle due Province. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti o impianti situati fuori

delle Provincie compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.

Limposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attività della sede e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio delle Provincie spetta alla Provincia di Trento ed a quella di Bolzano limitatamente ai 9/10 ed è iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette».

RAFFAELLI (P.S.I.): Era stato detto in Commissione di proporre un emendamento che è già stato detto, al posto di « limitatamente ai 9/10 », « nella misura di 9/10 ».

PRESIDENTE: Prego di presentare l'emendamento!

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora fatelo voi della maggioranza della Commissione!

PRESIDENTE: C'è un emendamento, e pongo in votazione l'emendamento relativo alla modifica della parola « nel limite », con « nella misura ».

ANDREOLLI (D.C.): Nel secondo comma della legge che si propone è detto alla seconda riga: « nel limite dei 9/10 ». Rapportandosi a quanto è stato fatto in proposito nelle altre Regioni che erano in condizioni analoghe alle nostre, noi veniamo a proporre al Consiglio un'altra dizione analoga a questa: « nella misura di cui alla precedente legge », nel caso nostro: « nella misura di cui al primo comma del presente articolo ». Ciò per ragioni di opportunità, perchè non tutti coloro che si troveranno a votare in Parlamento andranno a vedere quale è la misura dell'imposta che viene passata alla Regione, ma si pensa che la maggior parte forse sorvoli su questo dettaglio. Questa è la ragione di opportunità che in Commissione ha fatto nasce-

re l'idea di modificare e di fare una proposta di questo genere.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. E' approvato con un astenuto. Metto in votazione la delibera: « il Consiglio Regionale delibera la presente proposta da inoltrarsi al Governo per l'esecuzione di cui al disposto dell'art. 69 dello Statuto ». La delibera va approvata per alzata di mano.

ANDREOLLI (D.C.): Quando ho detto le ultime parole ho detto: « del presente articolo », invece è « dell'art. 68 » perchè il « presente articolo » non sarebbe esatto.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato evidentemente vale anche per l'ultimo comma dove è detto « limitatamente ai 9/10 »; come al secondo comma, così lo tralasciamo anche nel quarto.

Pongo in votazione questa delibera: è approvata all'unanimità.

Se proseguiamo nell'ordine del giorno lo finiamo senza dover ritornare nel pomeriggio. Per quanto riguarda il punto 24 all'ordine del giorno, il provvedimento di modifica della legge sulla montagna, è stato chiesto un rinvio, perchè l'Assessorato pensa di proporre alcune modifiche che sarebbero pronte entro questa settimana. Per quanto riguarda il punto 25 all'ordine del giorno, la legge sui rifugi, manca l'Assessore competente. Per cui abbiamo esaurito per oggi l'Ordine del giorno. Comunque la Commissione regionale per le norme di attuazione è convocata per lunedì alle ore 15. Il Consiglio è convocato per martedì alle ore 9.30; si lavorerà martedì e mercoledì perchè giovedì abbiamo seduta della Commissione per le norme di attuazione a Roma.

La seduta è tolta.

(Ore 12.20).



